

SERVIZIO FISCALE

CIRCOLARE N. 90 – DEL 02.07.2020

NUOVO LIMITE DI PAGAMENTO IN CONTANTI PARI A EURO 2.000,00, A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 2020

Da oggi, 1° luglio 2020, e fino al 31 dicembre 2021, **la soglia massima per poter effettuare i pagamenti in contanti si riduce, passando da 3.000 euro a 2.000 euro.**

A partire dal 1° gennaio 2022 tale limite scenderà ancora, arrivando a euro 1.000, a meno che nel frattempo non sopraggiungano ulteriori modifiche normative.

1) Normativa di riferimento

La normativa di riferimento è l'**art. 49 del D.Lgs. 231/2007** (meglio conosciuto come "Normativa Antiriciclaggio"), la quale, al comma 1, vieta il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro.

In base al comma 3-bis del medesimo art. 49 – inserito dall'[art. 18, comma 1, lett. a\), D.L. 124/2019](#) - è stato stabilito un graduale abbassamento del suddetto limite massimo, fissando i nuovi limiti, come segue:

- **1.999,99 euro** a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021;
- **999,99 euro** a partire dal 1° gennaio 2022.

2) Regole e casi specifici

Dunque, alla luce del nuovo tetto massimo di 2.000 euro, dalla data odierna sarà possibile effettuare pagamenti in contanti, o trasferimenti di denaro contante a vario titolo, solamente fino all'importo di euro 1.999,99.

In merito, si ricorda che:



- il divieto in esame si applica ai trasferimenti di denaro che intercorrono fra soggetti diversi, costituenti distinti centri di interesse (come per esempio, tra soci e società di cui fanno parte, tra società, tra persone fisiche, tra persone fisiche e giuridiche, ecc...);
- esso prescinde dalla causale del pagamento.

*Pertanto, occorre fare attenzione anche ai limiti dei versamenti e prelevamenti relativi ai **prestiti sociali concessi dai soci alle società cooperative**, in quanto anche tali transazioni devono rispettare il nuovo limite massimo e, quindi, dal 1° luglio 2020, possono essere eseguite in denaro contante solo fino all'importo di euro 1.999,99, mentre per importi superiori devono essere effettuate con modalità tracciabili (assegno, bonifico, carte di debito o di credito, ecc..).*

Nel caso in cui si effettuino **più trasferimenti singoli di importo inferiore alla soglia** di legge, ma nel loro complesso di ammontare superiore, non rientrano nel divieto:

1. quelli relativi a distinte ed autonome operazioni (fatture emesse verso lo stesso cliente o dallo stesso fornitore, relative ad operazioni "indipendenti tra loro", ossia non inerenti ad un unico ordine);
2. quelli riguardanti la medesima operazione quando il frazionamento è connaturato all'operazione stessa (ad. es. contratto di somministrazione);
3. pagamenti rateali stabiliti per iscritto oppure determinati in modo ordinato e annotati in fattura (es. fattura di importo complessivo superiore a euro 2.000, che viene saldata in 2 rate di uguale importo di euro 1.000 ciascuna, pagate in contanti, ma in date diverse).

Al riguardo, si ricorda che è sempre consentito che il pagamento di una somma superiore al limite di legge possa avvenire in parte in modo tracciato (assegno, bonifico, carte di debito o di credito) e in parte in contanti, purché quest'ultimo sia inferiore alla soglia di euro 2.000.

Inoltre, si ricorda che rientra nel potere discrezionale dell'Amministrazione valutare, caso per caso, se il frazionamento sia stato realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto imposto dalla disposizione dell'art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007.

3) Cambiamenti della soglia del limite dell'uso del contante nel tempo:

Per completezza, si riepilogano i cambiamenti delle soglie-massime per il trasferimento di denaro contante avvenuti nel tempo a seguito delle modifiche normative intervenute:



Decorrenza	Limite massimo ammesso per il trasferimento di denaro contante
Dal 01/01/2002	€ 10.329,14
Dal 26/12/2002	€ 12.500
Dal 30/04/2008	€ 4.999,99
Dal 25/06/2008	€ 12.499,99
Dal 31/05/2009	€ 4.999,99
Dal 13/08/2011	€ 2.499,99
Dal 06/12/2011	€ 999,99
Dal 01/01/2016	€ 2.999,99
Dal 01/07/2020	€ 1.999,99

4) Regime sanzionatorio

In base all'art. 63 del D.Lgs. 231/2007 - anch'esso modificato dal D.L. 124/2019 - in caso di violazione del limite all'utilizzo dei contanti, le sanzioni comminabili nei confronti di chi ha concretamente commesso l'illecito (ossia, ha violato il citato divieto di uso del contante sopra all'importo massimo indicato dalla norma), sono commisurate all'effettivo importo della violazione commessa ed il **minimo edittale è ridotto da euro 3.000 a euro 2.000**, in linea con il nuovo valore-soglia.

Tuttavia, questo nuovo limite sanzionatorio non vale per i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, tra cui sono compresi i **professionisti ed i Centri Servizi** che svolgono attività contabili, amministrative e fiscali per conto delle società clienti.

Tali soggetti, infatti, hanno l'obbligo di comunicare al MEF (ed eventualmente alla Guardia di Finanza) le infrazioni di cui hanno contezza nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività (ad esempio, nella gestione della contabilità dei propri clienti), entro 30 giorni dal riscontro o dalla notizia dell'infrazione.

La medesima segnalazione è dovuta dai componenti del **collegio sindacale**, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza.

In capo a tali categorie di soggetti, in caso di omessa segnalazione dell'infrazione al MEF, la **sanzione minima resta pari a 3.000 euro** anche successivamente al 1° luglio 2020.



Dunque, paradossalmente, a meno di auspicabili modifiche del testo normativo, a partire dalla data odierna, chi omette di segnalare l'infrazione risulta punito maggiormente rispetto a chi commette l'illecito.

Nella tabella che segue si riportano le sanzioni applicabili alle violazioni commesse dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, con riguardo al divieto di uso del denaro contante per importi pari o superiori a euro 2.000:

Importo pagamento in contanti dal 1° luglio 2020	Sanzioni dal 1° luglio 2020 in capo alle parti contraenti	Sanzioni dal 1° luglio 2020 in capo ai soggetti obbligati alle segnalazioni
Fino a 250.000 euro	Da 2.000 a 50.000 euro	Da 3.000 a 15.000 euro
Oltre 250.000 euro	Da 15.000 a 250.000 euro	Da 3.000 a 15.000 euro

IL DIRETTORE
Rag. Giuseppe Battistello

